

DETERMINAZIONE DIRETTORE

Numero del provvedimento	87
Data del provvedimento	07.08.2026
Oggetto	Incarico professionale
Contenuto	INCARICO DI SUPPORTO E AFFIANCAMENTO OPERATIVO AL DIRETTORE QUALE DATORE DI LAVORO.

Ufficio/Struttura	DIRETTORE SDS
Resp. Ufficio/Struttura	LOMI STEFANO
Resp. del procedimento	LOMI STEFANO
Parere e visto di regolarità contabile	NATALI GIOVANNI

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
€ 625	consulenze non sanitarie da privato	3B020202030101	2026
€ 1.875	consulenze non sanitarie da privato	3B020202030101	2027

Allegati Atto		
Allegato	N.Pagine allegato	Oggetto Allegato
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto

IL DIRETTORE

Visto il decreto del Presidente della Società della Salute della Valdinievole n. 2 del 30.06.2022, con il quale il dott. Stefano Lomi è stato nominato Direttore del Consorzio Società della Salute della Valdinievole;

Premesso che con atto ai rogiti del Segretario Comunale di Montecatini Terme, registrati in data 02.02.10 N° Rep. 4877 sono stati sottoscritti lo Statuto e la Convenzione della Società della Salute della Valdinievole, con la quale sono state conferite a quest'ultima anche la gestione delle attività socio-sanitarie di cui all'art. 71 bis comma 3 lett. c) e d) della L.R. n. 40/2005 s.m.i., e la gestione all'interno di queste del Fondo della non autosufficienza;

Preso atto che con la delibera dell'Assemblea dei soci n. 13 del 02 dicembre 2019 si è provveduto al rinnovo, per ulteriori 10 (dieci) anni, dal 14.01.2020 al 13.01.2030, dello Statuto e della Convenzione della Società della Salute della Valdinievole approvati con delibera dell'Assemblea dei Soci n. 16 del 23.11.2009;

Preso atto della delibera dell'Assemblea dei soci n. 2 del 20.02.2020 ad oggetto "Statuto e Convenzione della SdS Valdinievole: rinnovo per il periodo 14.01.2020 – 13.01.2030. Presa d'atto della ratifica da parte dei Comuni facenti parte del Consorzio della SdS Valdinievole";

Visto il decreto del Presidente della Società della Salute della Valdinievole n. 1 del 27.06.2025, con il quale il dott. Stefano Lomi è stato confermato, con decorrenza dal 01.07.2025, Direttore del Consorzio Società della Salute della Valdinievole;

Vista la delibera Assemblea dei Soci n. 5 del 26.02.2026 avente a oggetto: "Recepimento delibera conferenza aziendale dei sindaci n. 3 del 24.10.2025 e approvazione relativo Accordo per la gestione diretta e unitaria tra l'Azienda USL TC e le SDS, previsto dall'art. 71 bis l.r.t. 40/2005 e ss.mm.ii.- Approvazione e autorizzazione alla sottoscrizione"

Vista la delibera della Giunta Esecutiva n.9 del 8 Settembre 2022 "Regolamento di organizzazione della società della Salute della Valdinievole. che modifica e integra la d.G.E. n.8 del 29/03/2022. Modifica ed integrazioni;

Vista la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 29 del 10.12.2010 avente per oggetto: "Approvazione regolamento di contabilità della SdS Valdinievole";

Vista la legge regionale n. 40/2005 "Disciplina del Servizio Sanitario Regionale" e s.m.i.;

Vista la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 7 del 30.03.2026 avente per oggetto: "Bilancio preventivo economico 2026, pluriennale 2026 – 2028 e Piano Programma 2026. Approvazione."

Vista la Delibera Sds n. 6 del 26.02.2026, con cui l'Assemblea dei Soci ha approvato il Piano Integrato di Salute 2024-2026;

Vista la delibera n. 6 del 25 maggio 2020, con cui l'Assemblea dei Soci ha approvato il Piano Integrato di Salute 2020-2022;

Visto che con delibera dell'Assemblea dei Soci n. 30 del 10.12.2010 si è approvato il Regolamento di programmazione e controllo;

Considerato che si è reso necessario conferire un incarico occasionale ad un soggetto che ha operato nell'ambito delle pubbliche amministrazioni che possa fattivamente supportare il Direttore della Sds – Responsabile distretto Zona Valdinievole, quale datore di lavoro, per l'attività di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro;

Accertato preliminarmente che l'affidamento di incarichi a soggetti esterni alla pubblica amministrazione è ammissibile purché sussistano condizioni di straordinarietà ed eccezionalità delle esigenze da soddisfare;

Effettuata una ricognizione sulla vigente dotazione organica e verificato che, allo stato attuale, non esistono figure interne cui sia possibile conferire l'incarico in oggetto, dotate di specifiche competenze tecniche e professionali e in considerazione anche degli attuali carichi di lavoro già assegnati e che pertanto, si rende necessario incaricare una figura esterna di supporto al Direttore;

Considerato che:

- per carenza di organico e verificato che non esistono figure interne cui sia possibile affidare l'incarico per l'attività di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro a supporto al Direttore, si è reso necessario conferire l'incarico a figura esterna;
- con determina n. 83/2025 è stato conferito l'incarico occasionale, al Dott. Roberto Forzoni già dipendente dell'Azienda Usl Toscana Centro collocato in pensione il 30.06.2024, con comprovata esperienza nel settore, approvando altresì lo schema di contratto;

Visto che il Dott. Forzoni ha svolto l'incarico ricevuto dimostrando di possedere i necessari requisiti di comprovata esperienza nel settore e di affidabilità, in quanto particolarmente esperto, avendo già svolto per l'Azienda Usl Toscana Centro prestazioni di uguale contenuto;

Ritenuto di:

- procedere al rinnovo dell'incarico sopra conferito al Dott. Roberto Forzoni, fino al 30/06/2026, considerato che lo stesso è in possesso di un'adeguata preparazione professionale, maturata per titoli ed esperienza acquisita nell'ambito lavorativo, che lo rendono idoneo allo svolgimento dell'incarico;
- specificare che l'incarico potrà essere revocato prima della scadenza, con atto scritto e motivato, in relazione ad eventuali intervenuti mutamenti organizzativi;

Visto il DL 95/2012 che prevede all'art. 5 che le amministrazioni pubbliche possono far ricorso a prestazioni occasionali con dipendenti collocati in quiescenza;

Evidenziato che il Dott. Roberto Forzoni ha espresso il proprio assenso al rinnovo dell'incarico a parola per il periodo strettamente connesso all'espletamento degli adempimenti sopra citati;

Rilevato che per l'incarico che si intende conferire non si applicano le procedure previste dall'art. 1 comma 173 della L. 266/2005 (trasmissione atti alla Corte dei Conti) per i seguenti motivi:

- non è classificabile fra gli incarichi di studio, in quanto non si concretizza nella consegna da parte dell'incaricato di risultati dello studio e delle soluzioni ai problemi proposti come individuati all'art. 5 DPR 338/1994;
- non è ascrivibile agli incarichi di consulenza, in quanto non si espletterà con pareri richiesti ad esperti per orientare l'azione dell'amministrazione comunale;
- non rientra negli incarichi di ricerca che prevedono la raccolta organica di materiale per reperire contenuti di conoscenza utili per realizzare le finalità istituzionali;

Ritenuto di prevedere la durata dell'incarico per il periodo dal 01.09.2026 al 30.06.2027, salvo anticipata risoluzione in caso di inosservanza delle disposizioni del Direttore o mancata effettuazione delle prestazioni richieste;

Visto l'art. 54 bis del DL 50/2017 che stabilisce, per la fattispecie in questione, che il complesso degli incarichi professionali conferiti in un anno solare:

- non possono essere nella totalità superiori a € 5.000,00 (a tale scopo si dà atto che la spesa a tale titolo è inferiore a € 5.000,00);
- le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore non possono essere superiori a € 2.500,00;

Rilevato che, in ordine all'affidamento dell'incarico in parola, sussistono tutti i requisiti di legge in quanto:

- l'oggetto della prestazione corrisponde a competenze attribuite al datore di lavoro;
- la prestazione è di natura temporanea ed altamente qualificata in quanto è affidata ad un soggetto che ha acquisito una formazione in ambito pubblico che consente l'immediata fruibilità dell'incarico;
- oggetto dell'incarico (supporto al Direttore);
- compenso della collaborazione (€ 2.500,00 lordo);

Preso atto che gli incarichi di collaborazione previsti dall'art. 7 c. 6 del decreto n. 165/2001 non sono sottoposti agli obblighi di tracciabilità come indicato da ANAC (FAQ C6);

Rilevato il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs n. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

Ritenuto, pertanto, che il presente atto verrà pubblicato sul sito istituzionale della SdS Valdinievole nella sezione "Amministrazione Trasparente";

Visto quanto disposto dagli art. 71 bis "Società della salute: finalità e funzioni" e 71 novies, "Direttore della società della salute", della Legge Regionale n. 40/2005 e s.m.i.;

Visto l'art. 31 "Consorzi" del D. Lgs 18.08.2000 n. 267;

Visto il comma 5.2.4 "Il Direttore" dell'art. 5 "Organi consortili e statuto" della Convenzione della SdS che individua le competenze attribuite al Direttore della SdS;

Visto l'art. 107, "Funzioni e responsabilità della dirigenza", comma 3, lettera d) del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

Visto il parere contabile di copertura finanziaria;

DETERMINA **per i motivi espressi in premessa**

1. di conferire, per le motivazioni indicate in premessa, al Dott. Roberto Forzoni nato a Pistoia il 25/06/1961 l'incarico di prestazione occasionale finalizzata al supporto specialistico, per il periodo 01.09.2026 - 30.06.2027, per l'importo onnicomprensivo di € 2.500,00=(duemilacinquecento/00), provvedendo alla stipula del relativo contratto;

2. di dare atto che la spesa di € 625,00 sarà imputata sul conto economico n. 3B020202030101 "consulenze non sanitarie da privato" il quale trova la necessaria copertura nel bilancio di previsione dell'anno 2026 – aut. 115/2026 e per € 1.875,00 sul conto economico n. 3B020202030101 "consulenze non sanitarie da privato sul bilancio 2027;

3. di dare atto:

- che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

4. di stabilire che il compenso sarà corrisposto dietro ricezione di apposite note da parte dell'incaricato e previa verifica delle attività espletate;

5. di comunicare l'adozione del presente atto all'incaricato;



SOCIETA' DELLA SALUTE
DELLA VALDINIEVOLE
Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)
Codice Fiscale 91025730473

6. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, oltre che sull'Albo Pretorio online, sul profilo internet dell'Sds Valdinievole, nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 33/2013 e art. 28 del D. Lgs. 36/2023, assicurandone il collegamento con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici;

Il Direttore della Società della Salute Valdinievole

Dott. Stefano Lomi